

DATI SUI TRASFERIMENTI DI VALORE TRA AZIENDE FARMACEUTICHE, OPERATORI SANITARI E ORGANIZZAZIONI SANITARIE

Si prega di inviare via email a disclosure@farmindustria.it entro il **15 aprile 2023**
 Per informazioni contattare: Direzione Legale, Fiscale e Compliance 06-67580322

AZIENDA Riferimento aziendale telefono

Indicare il valore in euro, dati riferiti al periodo 1 gennaio 2022 –31 dicembre 2022

RICERCA E SVILUPPO	euro
Studi clinici, studi non clinici, studi osservazionali prospettici (punto 5.8 del Codice deontologico)	16.384
Investigator meeting e advisory board (punto 5.9 del Codice deontologico), di cui
• Investigator meeting
• Advisory board

TRASFERIMENTI DI VALORE SU BASE INDIVIDUALE E AGGREGATA	euro	di cui ECM	n° medici coinvolti
Convegni e congressi: quote di iscrizione, viaggi e ospitalità (punto 5.5, lettera a) del Codice deontologico), di cui	57.676	57.676	26
• quote di iscrizione	4.014		
• viaggi e ospitalità	4.402		
Attività di consulenza e prestazioni professionali risultanti da specifico contratto tra l'azienda e il singolo operatore sanitario (punto 5.5, lettera b) del Codice deontologico)	4.000		

TRASFERIMENTI DI VALORE NEI CONFRONTI DI ORGANIZZAZIONI SANITARIE	euro	di cui ECM	n° medici coinvolti
Donazioni e contributi sia in denaro che in natura (punto 5.6, lettera a) del Codice deontologico)	0	
Convegni e congressi: finanziamenti diretti o indiretti tramite strutture sanitarie o terzi (punto 5.6, lettera b) del Codice deontologico), di cui	
• Compensi ai relatori (qualora disponibile in base a policy aziendali)	
Attività di consulenza e prestazioni professionali risultanti da specifico contratto tra l'azienda e l'HCO (punto 5.6, lettera c) del Codice deontologico)	2.392		

Nota: i dati verranno trattati in forma anonima ed aggregata e utilizzati esclusivamente per le finalità statistiche dell'Associazione

LEGENDA SUGLI ARTICOLI DI INTERESSE DEL CODICE DEONTOLOGICO

Punto 5.5 Ogni azienda farmaceutica dovrà rendere pubblico, su base individuale per ciascun destinatario, l'ammontare dei trasferimenti di valore effettuati nel corso dell'anno precedente con riferimento a:

- a) spese di partecipazione a convegni e congressi con riguardo a quota di iscrizione, viaggio e ospitalità (esclusi pasti e bevande);
- b) spese per attività di consulenza e prestazioni professionali non rientranti nelle attività di cui alla precedente lettera a), risultanti da uno specifico contratto tra l'azienda e il singolo Operatore da cui risulti la tipologia del servizio prestato.

A tal fine le aziende farmaceutiche dovranno fare il massimo sforzo possibile per ottenere il consenso degli Operatori alla pubblicazione dei dati. Qualora l'Operatore non presti il proprio consenso al trattamento dei dati personali, le aziende dovranno comunque provvedere alla pubblicazione dei dati su base aggregata. In tale ipotesi dovrà essere identificabile per ciascuna delle categorie individuate alle precedenti lettere a) e b): - il numero dei destinatari su base assoluta e come percentuale sul totale dei destinatari; - il dato aggregato attribuibile a quegli Operatori sanitari; - il dato percentuale dei trasferimenti di valore in forma aggregata sul totale dei trasferimenti.

Punto 5.6 Ogni azienda dovrà rendere pubblico l'ammontare dei trasferimenti di valore effettuati nei confronti di ciascuna Organizzazione sanitaria, come individuata nelle definizioni allegate al presente Codice, nel corso dell'anno precedente con riferimento a:

- a) donazioni e contributi (inclusi i comodati d'uso) sia in denaro che in natura;
- b) finanziamenti diretti o indiretti ad eventi congressuali, effettuati tramite strutture sanitarie o terze parti, inclusa la sponsorizzazione dei medici a convegni e congressi con il pagamento della quota di iscrizione o delle spese di viaggio e ospitalità;
- c) transazioni economiche relative a consulenze e prestazioni professionali risultanti da un contratto scritto tra aziende farmaceutiche e Istituzioni, Organizzazioni o Associazioni che forniscono qualsiasi tipo di servizio non ricompreso nelle precedenti categorie a) e b).

Punto 5.8 Le spese sostenute annualmente dalle aziende farmaceutiche per attività di ricerca e sviluppo dovranno essere rese pubbliche in forma aggregata. Rientrano tra queste attività quelle finalizzate alla pianificazione o alla realizzazione di:

- a) studi non clinici, come definiti dalle Good Laboratory Practice;
- b) studi clinici, come definiti dalla Direttiva 2001/20/CE;
- c) studi osservazionali prospettici, di cui al punto 4.4 del presente Codice, che coinvolgano la raccolta di dati sui pazienti da parte dei singoli medici o di gruppi di medici.

Punto 5.9 Dovranno essere rese pubbliche su base aggregata anche le spese relative ad Investigator Meetings, Advisory Board o ospitalità laddove tali spese siano connesse alle attività di cui al precedente punto 5.8.